



Comune di Parete

Provincia di Caserta

**Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
(lavori, servizi e forniture)**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali	Pag. 3
Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti	Pag. 5
Art. 3 - Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara	Pag. 6

TITOLO II - INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 - Indagine di mercato	Pag. 7
Art. 5 - Elenchi di operatori economici	Pag. 8
Art. 6 - Principio di rotazione	Pag. 8

TITOLO III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7 - Lavori, Servizi o Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000	Pag. 9
Art. 7 bis - Accordi quadro	Pag. 12
Art. 8 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria	Pag. 13
Art. 9 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000	Pag. 14
Art. 10 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria	Pag. 14
Art. 11 - Lavori di somma urgenza	Pag. 15
Art. 12 - Contraente uscente	Pag. 15

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Fatto salvo il prioritario ricorso al mercato elettronico, ovvero Consip, MePA e Centrale di acquisto regionale, il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità con le quali il Comune di Parete (nel seguito "Comune" o "Ente"), procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 di ANAC e succ. rev. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto, altresì, dei principi di cui al secondo comma.

Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.

4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito, anche solo il "Codice dei contratti pubblici" ovvero il "Codice"), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

6. Il Comune ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

8. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura

aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

9. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così statuiscono:

ff) i «contratti sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

nn) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

pp) per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

10. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. Le soglie di riferimento sono quelle previste dall'articolo 36 del Codice.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al primo comma, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo

giustificano. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 - Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", tra i dipendenti dell'Ente, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.
4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.
5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.
6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.
8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.

TITOLO II

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 - Indagine di mercato

1. In assenza di albo od elenco di operatori economici, oppure in assenza di questi ultimi nell'albo od elenco esistente con riferimento alla specifica categoria di lavori, di settore merceologico, di servizi o di forniture da aggiudicare, e più in generale in ogni altro caso ammesso dalla legge, il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze. Nell'espletamento dell'indagine di mercato il Comune opera ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 5.
2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. L'indagine di mercato deve sempre essere dimostrabile agli atti e in ogni caso deve giustificare la congruità del prezzo pagato per la fornitura. Può essere effettuata mediante:
 - la consultazione di listini o cataloghi disponibili sui principali mercati elettronici finalizzata all'accertamento del prezzo congruo;
 - l'effettuazione di ricerche in rete finalizzate alla verifica del prezzo pagato da altre Amministrazioni per la medesima tipologia di fornitura, attraverso l'esame dei contratti da loro sottoscritti;
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito WEB del Comune, sottosezione "Bandi e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 10 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza. L'avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio. Ai fini del confronto competitivo e dell'effettiva verifica della congruità del prezzo della fornitura è opportuno acquisire almeno due preventivi;
 - l'utilizzo di cataloghi e ai listini ufficiali presenti sui principali mercati elettronici, con richiesta di preventivo ad operatori verificati, ovvero in possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. Ai fini del confronto competitivo e dell'effettiva verifica della

congruità del prezzo della fornitura è sempre opportuno acquisire almeno due preventivi.

4. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5 - Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Comune continua ad utilizzare gli elenchi aperti già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria.

3. l'elenco degli operatori economici è suddiviso per categoria di lavori, di servizi e di settore merceologico.

Art. 6 - Principio di rotazione

1. In aderenza al principio di cui al precedente articolo 1, comma 4, lett. i), si applica la rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. La stazione appaltante, stabilisce che il principio di rotazione debba essere rispettato con riferimento alle seguenti soglie di riferimento:

a) per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7 del presente regolamento;

b) per le procedure negoziate di cui agli artt. 8, 9, 10 del presente regolamento;

Inoltre l'obbligo di rotazione sarà cogente esclusivamente in rapporto alle tipologie omogenee di appalti.

3. Il provvedimento con cui identifica la natura e l'importo della fascia di riferimento si deve essere adeguatamente motivato in ordine a ragioni oggettive o logico-funzionali.
4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
5. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente. Al riguardo si rinvia ai commi 4 e 5 del successivo articolo 7.
6. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al precedente comma 1, secondo periodo, fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
7. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

TITOLO III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7 - Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite:

- affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice);
- amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg), del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori; tali lavori sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente.
3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
4. Per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito procedere all'affidamento diretto senza ricorrere all'utilizzo di mezzi telematici. La motivazione dell'affidamento può essere espressa anche in forma sintetica, richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
5. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente deve avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento e in mancanza procedere secondo quanto prescritto dal precedente articolo.
6. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.
7. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Il Comune verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Fino alla data di istituzione della suddetta Banca dati, in accordo con quanto stabilito dall'art. 216, comma 13 del Codice, il Comune e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.
8. Il Comune motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:
 - possesso dell'operatore economico prescelto dei requisiti indicati nel precedente comma 7;
 - rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;
 - eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - rispetto del principio di rotazione.
9. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.

11. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

12. Per lavori, servizi e fornitura di importo fino a 5.000 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

13. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma

52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere esresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello

14. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

15. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

16. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7 bis – Accordi Quadro

Fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice, il RUP in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero di prestazione di servizio avente carattere ripetitivo, può concludere ACCORDI QUADRO ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti con un unico O.E. L'accordo quadro precisa che nessuna obbligazione sorge in capo all'Amministrazione nei confronti dell'O.E. prescelto: l'obbligazione sorgerà solamente con il materiale affidamento del singolo lavoro.

Art. 8 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando il prioritario ricorso alle procedure ordinarie da effettuarsi per il tramite della Centrale di Committenza e della Stazione Unica Appaltante, in accordo all'articolo 36, comma 2, lett.b) del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000

Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono, per motivate ragioni che ne giustifichino il ricorso, venire affidati tramite:

- procedura negoziata, previa consultazione di almeno 3 operatori economici per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e forniture, individuati sulla base di indagini di mercato di cui all'art. 4 del presente Regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del medesimo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- amministrazione diretta, esclusivamente per i lavori, fatta salva l'indizione della procedura negoziata di cui al punto che precede per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. La procedura si articola in tre fasi:

- svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;
- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- stipulazione del contratto.

3. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.

4. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

5. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche. Le attività devono essere verbalizzate.

6. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico è verificato secondo le modalità prescritte dall'art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il Comune deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Comune può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti.

7. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), (relativamente alla possibilità di procedere alla sottoscrizione senza dover attendere il termine dilatorio), e comma 14 del Codice, (relativamente alla forma del medesimo).

Art. 9 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 350.000

1. Fermo restando i principi stabiliti dal primo comma del precedente articolo 8, in base a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice i contratti per lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 350.000 possono venire affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato di cui all'articolo 4 del presente regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'articolo 5 del presente regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Rimane fermo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del novembre 2016, n. 248 recante "individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

3. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 7.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 10 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 350.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000

1. Fermo restando i principi stabiliti dal primo comma del precedente articolo 8, in base a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. c bis) del Codice i contratti per lavori di importo pari o superiore ad Euro 350.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000 possono venire affidati mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato di cui all'articolo 4 del presente regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'articolo 5 del presente regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Rimane fermo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del novembre 2016, n. 248 recante "individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

3. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 7.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 11 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando i principi stabiliti dal primo comma del precedente articolo 8, per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice (inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria applicabile), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alle procedure ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del Codice, ossia:

- procedura aperta (art. 60);
- procedura ristretta (art. 61);
- procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63);
- dialogo competitivo (art. 64);
- partenariato per l'innovazione (art. 65).

2. Tali lavori vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle norme del Codice. In tal caso, il Comune può utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Art. 12 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta previa consultazione di più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, servendosi degli elenchi di operatori economici di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e in assenza sulla base di indagini di mercato di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall'art. 163 del Codice.

Art. 13 - Contraente uscente

1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell'affidamento, l'affidamento al contraente uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate oggetto del presente Regolamento deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera, situazione di carattere eccezionale; in tale caso, fermo l'obbligo di adeguata motivazione, l'affidamento al contraente uscente si considera sempre giustificato.